



CONVENZIONE di RICERCA

TRA

L'associazione Legambiente Sicilia – Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa” (denominata brevemente Legambiente) con sede in Palermo in via Paolo Gili n. 4, C.F.97009910825, nella persona del Legale Rappresentante dott. Antonio Zanna, nato a Monreale (PA) il 04/10/1963 e residente a Palermo in via Alloro 12

E

Il Comune di Lampedusa e Linosa - Ente Gestore dell'Area Marina Protetta Isole Pelagie (denominata brevemente AMP) con sede in via Vittorio Emanuele, C.F. 8004280840, nella persona del legale Rappresentante Dott. Salvatore Martello, nato a Lampedusa e Linosa (AG) il 04/10/1956 e residente a Lampedusa e Linosa (AG) in via S. Pellico 31/2

E

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (denominato brevemente STEBICEF) sito in Via delle Scienze – Edificio 16, 90128 - Palermo, in persona del Direttore *pro-tempore*, Prof. Vincenzo Arizza, giusto D.R., rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036;

(Legambiente, l'AMP e STEBICEF saranno di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come “Parte”)

per la realizzazione del progetto di ricerca scientifica dal titolo:

“Studio del microbioma di campioni di sabbia e di uova non schiuse di nidi di *Caretta caretta* deposti a Lampedusa nella stagione riproduttiva 2021”.

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'attività di ricerca di cui alla presente Convenzione, in accordo tra le Parti si articola in una serie di attività descritte nell'allegato “Schema di progetto (Allegato 1)” in cui, tra l'altro, sono riportati gli obiettivi da perseguire. Nel corso della ricerca, in funzione dell'evolversi della stessa, potranno essere concordati tra le Parti aggiornamenti delle attività che saranno opportunamente disciplinati.

I Responsabili scientifici delle Parti contraenti sono:

- per Legambiente la dott.ssa Elena Prazzi;
- per l'AMP la dott.ssa Irene Cambera
- per STEBICEF, la Prof.ssa Rosa Alduina.

Le attività di ricerca prevedono lo studio quali-quantitativo della presenza di microrganismi in campioni di sabbia e di uova non schiuse di nidi di *Caretta caretta* di Lampedusa, mediante metodi classici e studio del microbioma, come meglio dettagliato nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



Art. 2 – Decorrenza, Durata e Recesso

La durata della presente Convenzione è stabilita in 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della stessa.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Convenzione con preavviso di almeno 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con nota a mezzo PEC. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

La presente Convenzione impegna le Parti fin dalla data di sottoscrizione della stessa.

STEBICEF si impegna a svolgere le attività di ricerca descritte nell'allegato 1 e, attraverso il Responsabile scientifico, di cui all'art. 1, si impegna a produrre una relazione conclusiva sulle attività condotte.

A fronte dell'attività di studio e di ricerca svolta da STEBICEF, Legambiente e l'AMP si impegnano alla corresponsione di un contributo, come pattuito ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 4 – Rapporti economici

Legambiente e l'AMP si impegnano a versare un contributo a titolo di rimborso spese, per la copertura di tutti i costi correlati con l'ottenimento dei risultati, pari a € 3.000,00 (euro tremila/00). Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto STEBICEF svolge le attività oggetto della citata Convenzione nell'ambito della propria attività istituzionale.

In particolare Legambiente e AMP corrisponderanno a STEBICEF il 50% ciascuno del suddetto contributo, pari a € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni a fronte della presentazione della correlata nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c intestato all'Università degli Studi di Palermo, presso UNICREDIT SPA - PALERMO - FILIALE 100 - IBAN IT09A0200804682000300004577. Ogni Ente è responsabile esclusivamente della propria quota di contributo.

Art. 5 - Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1381 Cod.Civ.), per tutta la durata della Ricerca e per un periodo di sei mesi successivo al termine o alla risoluzione della stessa:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;



- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;
- (f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 6 –Divulgazione e utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati della Ricerca svolta in collaborazione, secondo lo spirito della presente Convenzione,



avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

Per l'esattezza la Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali e/o internazionali e/o presentare in congressi, convegni, seminari o simili, in tutto o in parte, i risultati della Ricerca (di seguito "**Parte divulgante**") è tenuta a trasmettere in via riservata all'altra Parte (di seguito "**Parte ricevente**") la bozza della pubblicazione e/o della presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte divulgante potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Inoltre, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte.

Art. 7- Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 9 - Personale, coperture assicurative e sicurezza

Nella conduzione della Ricerca di cui alla presente Convenzione le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio Personale anche non dipendente (e.g. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di Personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività specialistica da svolgere.

In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.



Ciascuna Parte si farà carico del costo (*i.e.* trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previo accordo con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Articolo 10 - Regole di divieto uso nome e/o logo

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 11 - Risoluzione

Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'altra Parte tramite PEC, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle attività di Ricerca, descritte all'art. 1 "Oggetto della Convenzione" e delle obbligazioni, di cui all'art. 5 "Riservatezza". Le Parti convengono che, in caso di risoluzione della presente Convenzione, questa non abbia



efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al precedente comma giungerà all'indirizzo dell'altra Parte.

Art. 12 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Art. 13 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente in via esclusiva è il Foro di Palermo.

Art. 14 - Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli Artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 a carico della Parte interessata. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne chiede la registrazione.

Le imposte di bollo sulla presente Convenzione sono a carico, per metà, di Legambiente e, per metà, di AMP.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.



Università di Palermo
Dipartimento STEBICEF
Scienze e Tecnologie
Biologiche Chimiche e
Farmaceutiche

Legambiente Sicilia

Area Marina Protetta
Isole Pelagie

Il Direttore
Prof. Vincenzo Arizza

Il Legale Rappresentante
Dott. Antonio Zanna

Il Legale Rappresentante
Dott. Salvatore Martello



ALLEGATO 1

Titolo: “Studio del microbioma di campioni di sabbia e di uova non schiuse di nidi di *Caretta caretta* deposti a Lampedusa nella stagione riproduttiva 2021”.

Premessa: Legambiente Sicilia, Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa”, titolare dell’autorizzazione per lo studio della riproduzione delle tartarughe marine n. 0037379 del 12/04/2021 rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica, si occupa da oltre 20 anni del monitoraggio e rilevamento degli eventi di nidificazione sulle spiagge di Lampedusa e delle conseguenti azioni di tutela e salvaguardia dei nidi deposti e dei neonati. Nella stagione estiva 2021 sono stati deposti n. 6 nidi, ed in particolare nelle spiagge di Cala Pisana (2 nidi), Cala Croce (2 nidi) e spiaggia dei Conigli (2 nidi). I nidi sono stati protetti e monitorati per tutto il periodo di incubazione; alle attività di assistenza alla schiusa e rilevamento dati sui neonati ha partecipato anche personale dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”. Di questi 6 nidi, tre hanno raggiunto buone percentuali di successo di emersione, mentre tre non sono andati a buon fine. Le cause di questo fallimento non sono al momento note.

Obiettivo: l’obiettivo del presente studio è quello di effettuare un’indagine quali-quantitativa della presenza di microrganismi all’interno dei nidi, mediante metodi classici e studio del micro bioma, al fine di aumentare le conoscenze su una tematica ancora poco studiata e approfondire ulteriormente eventuali incidenze sullo stato di salute e conservazione di *Caretta caretta*. A tal fine sono stati raccolti da tutti i nidi deposti campioni di uova non schiuse e di sabbia (prelevata sia dalla camera del nido, che in una zona prossima al nido, alla stessa profondità) che saranno analizzati dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo. Le analisi potrebbero fornire inoltre informazioni relative alle cause del mancato sviluppo embrionale delle uova in quei nidi non andati a buon fine, anche attraverso il confronto con le analisi effettuate sui campioni prelevati dai nidi che hanno invece raggiunto un buon successo di schiusa.

Azioni

Il Dipartimento STEBICEF effettuerà uno studio scientifico su un totale di n. 30 campioni attraverso le seguenti specifiche azioni:

- isolamento, identificazione e caratterizzazione di batteri e funghi presenti in 6 nidi di *Caretta caretta* mediante metodi di microbiologia classica;
- analisi del microbioma di 6 nidi di *Caretta caretta* mediante next generation sequencing; in particolare, sarà estratto il DNA totale, chiamato metagenomico, da uova e campioni di sabbia per nido, sarà effettuata l’amplificazione di parte del gene 16S rDNA e gli ampliconi saranno sequenziati usando una piattaforma Illumina MiSeq.

Il Responsabile Scientifico del Dipartimento STEBICEF assicura la corretta esecuzione delle attività mediante discussione dei risultati in itinere e fornendo un report conclusivo.